

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

Presidenza del Presidente PREMOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche » (295) (D'iniziativa dei senatori Costa e Della Porta) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 67, 68, 71 e <i>passim</i>
ARCUDI, relatore alla Commissione	69, 71 74 e <i>passim</i>
ARGIROFFI	68, 69, 70 e <i>passim</i>
BARRA	69, 70, 81
CAVEZZALI	72
COSTA	70, 73, 74 e <i>passim</i>
DE GIUSEPPE	71, 74, 77 e <i>passim</i>
DE LORENZO, sottosegretario di Stato per la sanità	68, 69, 70 e <i>passim</i>
LEGGIERI	71, 73, 80
OSSICINI	77, 78, 79 e <i>passim</i>
PINTO	72, 75, 77 e <i>passim</i>
ZANTI TONDI Carmen Paola	71, 75, 81

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

OSSICINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche » (295), d'iniziativa dei senatori Costa e Della Porta (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche », d'iniziativa dei senatori Costa e Della Porta, per il

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Il sottosegretario De Lorenzo desidera prendere la parola per fornire dei chiarimenti alla Commissione.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Tutti voi ricordate che nella precedente seduta è stato svolto un ampio dibattito sul parere che la Commissione bilancio aveva espresso in ordine al provvedimento in esame. Poichè ho voluto far esaminare tale parere da parte dell'Ufficio legislativo del nostro Ministero, se non avete nulla in contrario do lettura dell'appunto che, redatto a seguito di detto esame, è mio desiderio portare a vostra conoscenza:

« La 12^a Commissione del Senato, in sede legislativa, ha esaminato il parere della Commissione bilancio, sostanzialmente favorevole al provvedimento, pur osservando che:

1) gli oneri derivanti non debbono ricadere sul bilancio dello Stato; 2) il provvedimento va esaminato anche alla stregua della competenza legislativa delle Regioni in materia.

In ordine al primo rilievo il disegno di legge non comporta oneri di spesa che ricadano direttamente sul bilancio statale. Le spese per l'istituzione delle eventuali scuole competono infatti all'ente che chiede di essere all'uopo autorizzato.

Quanto al secondo rilievo, la legislazione statale in materia ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni ampie concernenti « la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie » (articolo 1, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 in *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 gennaio 1972). Rimane invece ferma la competenza statale in ordine:

a) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento (articolo 6, n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1972);

b) alle professioni sanitarie ausiliarie, agli ordini e collegi professionali (*ibidem* articolo 6, n. 20).

Tali norme peraltro attribuendo in tutto o in parte alle Regioni attribuzioni ampie già esercitate dallo Stato non precludono al Parlamento nazionale la possibilità di legiferare in materia, poichè la funzione legislativa delle Regioni a statuto ordinario non è esclusiva.

Pertanto, il provvedimento dovrebbe solo in parte essere emendato.

A R G I R O F F I . Desidero dire che apprezziamo molto la puntualizzazione del Sottosegretario, e che lo ringraziamo vivamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tale vigilanza si estende anche alla formazione tecnico-professionale ed all'accertamento del titolo di abilitazione.

I senatori Argiroffi, Merzario, ed altri, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

« La formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie è demandata alle Regioni.

Analogamente spetta alle Regioni programmare ed istituire i corsi per tecnici di laboratorio ».

Il Governo, a sua volta, ha presentato il seguente emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « di analisi cliniche », l'altra: « medico ». È chiaro che tale emendamento, ove accolto, sarebbe applicabile in tutti quegli articoli che contengono le parole: « tecnico di laboratorio di analisi cliniche » e nel titolo stesso del disegno di legge.

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

A R C U D I , *relatore alla Commissione.* L'emendamento presentato dai senatori comunisti mi sembra inutile dopo quanto ha precisato il Sottosegretario.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità.* La vigilanza, il coordinamento e la programmazione in materia spettano al Ministero della sanità senza nulla togliere alla competenza delle Regioni; non vi è motivo per modificare il testo.

A R G I R O F F I . Noi ci stiamo riferendo specificatamente al decreto delegato n. 10, del 15 gennaio 1972, che all'articolo 1, lettera f), riporta proprio la formula che abbiamo proposto come articolo sostitutivo. L'articolo 1 di detto decreto, al primo comma recita: « Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario ». Leggo anche la nota esplicativa che precede l'articolo 1, per la parte che ci interessa:

« Si osserva che il trasferimento viene disposto limitatamente alle funzioni amministrative attualmente svolte dai Ministeri del lavoro e, per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione solo per quel che riguarda i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Allo Stato invece deve essere riservato esclusivamente l'esercizio delle funzioni espletate attraverso un'adeguata riorganizzazione delle proprie presenze nel settore di indirizzo e di coordinamento anche a mezzo della programmazione (effettuata, quest'ultima, di concerto con le Regioni) delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario ».

Mi pare che quanto ho letto, tra l'altro, renda veramente inutile il primo comma dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame. La legge delegata stabilisce già tutto con chiarezza; e ricordiamoci che anche se il disegno di legge è stato compilato prima, detta legge è già in vigore.

Il secondo comma dell'articolo 1, inoltre, appare anticostituzionale alla luce dell'arti-

colo 1 del decreto delegato perchè la materia è di competenza specificatamente regionale.

In quanto, poi, all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, di cui parla l'articolo 1, vi è da osservare che l'articolo 8 del disegno di legge stabilisce che devono intendersi tecnici di laboratorio di analisi cliniche, oltre i tecnici che operano in campo medico, anche quelli che operano in campo chimico. Ora io vorrei sapere che senso ha parlare di un tecnico di laboratorio di analisi cliniche quando poi gli si danno competenze di discipline chimiche. Non possiamo parlare a vuoto girando come le pale di un mulino a vento. Vorrei che ci rendessimo conto della contraddizione che esiste nel disegno di legge. Perchè, poi, parlare di « campo » medico?

A R C U D I , *relatore alla Commissione.* L'articolo 1 parla di attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

A R G I R O F F I . Appunto. Si tratta di una dizione talmente restrittiva che non c'è bisogno di altro.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità.* Ad ogni modo il Governo proporrà un emendamento soppressivo dell'articolo 8.

A R C U D I , *relatore alla Commissione.* Io concordo con la proposta del Governo di parlare di « tecnico di laboratorio medico » piuttosto che di « tecnico di laboratorio di analisi cliniche », così come sono d'accordo sulla precisazione, a proposito della competenza regionale, che qui si tratta di vigilanza, non di controllo o altro. Nella precedente seduta, era stato preannunciato un emendamento a proposito di tale competenza, che oggi andrebbe visto alla luce delle giuste osservazioni avanzate dall'onorevole Sottosegretario.

B A R R A . Il disegno di legge prevede all'articolo 9 l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme previste, del regolamento di esecuzione da parte del Governo. Ora, proprio per puntualizzare gli inevitabili rapporti esistenti tra Stato e re-

gione, vorrei ricordare il riferimento da me fatto, nella seduta precedente, all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservandomi di proporre un articolo sostitutivo dell'intero articolo 9, così formulato: « Le regioni sono delegate all'attuazione della presente legge ed all'emanazione dei relativi regolamenti ». Ciò si inquadra anche nel nuovo concetto di potere di vigilanza sorto con la cosiddetta « legge Mariotti » e potrebbe, se il collega Argiroffi fosse d'accordo, superare ogni altro emendamento.

A R G I R O F F I . Effettivamente l'articolo 9 è anticostituzionale.

B A R R A . Allora l'articolo 1 potrebbe rimanere nella sua formulazione attuale.

A R G I R O F F I . Il nostro emendamento contiene un'affermazione essenziale.

B A R R A . Noi affermiamo il principio della vigilanza dello Stato sulla materia, affidando però l'attuazione della legge, secondo il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, alle regioni.

Vorrei poi far rilevare l'opportunità del concetto restrittivo proposto dal Governo con l'annunciata richiesta di soppressione dell'articolo 8, nonché con la sostituzione delle parole: « tecnico di laboratorio di analisi cliniche » con le altre: « tecnico di laboratorio medico ». A proposito di tali laboratori, corsi e via dicendo, infatti, abbiamo ricevuto un lungo promemoria in merito alle contestazioni sorte sull'esercizio dell'attività di biologo nel campo delle analisi; e vi è stata anche una sentenza del Consiglio di Stato, a mio avviso esattissima dal punto di vista della interpretazione giuridica, ma che pone dei problemi circa la stranezza del fatto che il biologo finisca per fare anche il medico.

È bene quindi precisare che ci si riferisce ad indagini di carattere esclusivamente sanitario, senza altre interpretazioni.

Tornando all'emendamento del collega Argiroffi, non è che io sia contrario; ritengo però che sia di portata molto vasta.

A R G I R O F F I . Si potrebbe giungere ad una formulazione concertata. Il primo comma dell'articolo sostitutivo da me proposto riporta come ho già detto la dizione dell'articolo 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 10.

D E L O R E N Z O , sottosegretario di Stato per la sanità. Infatti la materia è stata trasferita alle regioni dal suddetto decreto. L'articolo 1 non fa che riaffermare il principio generale della vigilanza dello Stato; vigilanza che costituisce un potere il quale non può essere demandato.

Vorrei quindi pregare il senatore Argiroffi di non insistere, anche perchè si ritorna poi a ribadire il concetto nell'articolazione.

C O S T A . Tra l'altro, l'articolo sostitutivo riguarda solo la formazione professionale, escludendo *tout court* l'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, che poi è il punto fondamentale del provvedimento. Il Governo ha facoltà di intervenire in proposito perchè le leggi sulla materia possono essere anche emanate dal Parlamento, non essendo la funzione legislativa delle regioni, com'è noto, esclusiva; in secondo luogo, è bene che esista un'unità di indirizzo, è questo non può che avere carattere nazionale.

A R G I R O F F I . Secondo me esiste una contraddizione in termini tra il nostro articolo sostitutivo e quello originario, al secondo comma. Forse si potrebbe raggiungere un punto d'incontro lasciando immutato il primo comma e sostituendo il secondo col seguente: « La formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie o di arti sanitarie ausiliarie spetta alle Regioni ».

C O S T A . Ma provvede un articolo sostitutivo dell'articolo 3, proposto dal Governo — non ancora annunciato ma di cui ho preso visione — a stabilire che le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività sono istituite dalle regioni.

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

ARGIROFFI. Noi affermiamo lo stesso principio, solo dissentendo sull'opportunità di ripetere il primo o il secondo contesto.

ARCUDI, *relatore alla Commissione*. Io sono contrario all'emendamento, anche perchè il suo contenuto si trova poi nei successivi articoli.

ZANTI TONDI CARMEN PAOLA. Vorrei avanzare una proposta subordinata. Se la Commissione non vuole affermare nell'articolo 1, che dovrebbe stabilire l'impostazione generale del provvedimento, quanto già sancito con tanta chiarezza nei decreti delegati per quanto riguarda i poteri delle regioni nelle specifiche materie, allora rischiamo di contraddire noi stessi, essendo l'articolo in palese contrasto con lo spirito dei decreti medesimi. Proporrei quindi allora — ripeto, in via subordinata — di considerare l'opportunità della soppressione del secondo comma, lasciando il primo invariato. Infatti, esaminando il secondo comma alla luce del dettato costituzionale, non possiamo non constatarne l'incompatibilità: la vigilanza del Ministero, cioè, riguarda l'esercizio della professione ma non può essere estesa alla formazione professionale.

ARCUDI, *relatore alla Commissione*. Come ha ricordato l'onorevole Sottosegretario, la determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole spetta alla competenza statale. Ora la formazione professionale, le scuole e così via, rappresentano i presupposti essenziali per la formazione di tali requisiti, tanto è vero che allo Stato spetta anche la determinazione delle materie fondamentali di insegnamento, oltre che la competenza in ordine alle professioni sanitarie ausiliarie. Vi sono poi le norme riguardanti le attribuzioni delle regioni, ma non vedo comunque come ciò possa riguardare l'articolo 1: se ne parlerà semmai negli articoli successivi.

LEGGIERI. Allo scopo di adeguare le norme in esame alle altre già in vigore per materie analoghe, riterrei opportuno che si scrivesse « esercizio di arte ausiliaria di

tecnico di laboratorio ». Oltretutto penso che le leggi suddette saranno certo inquadrare e recepite in un unico testo, per cui sarebbe bene usare una terminologia uniforme.

PRESIDENTE. È necessario che lei, senatore, presenti eventualmente un emendamento in modo che la Commissione possa discuterne.

DE GIUSEPPE. La discussione sull'articolo 1 è senz'altro interessante, ma priva di un serio fondamento. La vigilanza è ammessa da tutti noi. Gli albi però non possono che essere nazionali per non creare una situazione di diverso trattamento tra i cittadini. L'accertamento del titolo di abilitazione deve essere sottoposto alla vigilanza dello Stato perchè in tal modo viene garantita una eguale situazione di fatto e di diritto di tutti i soggetti interessati. L'unico aspetto che suscita una certa perplessità, sulla base dell'osservazione del senatore Argiroffi, è la vigilanza sulla formazione tecnico-professionale; voglio, però, dire innanzi tutto che una nuova legge non dovrebbe ripetere ciò che è scritto in un'altra legge. Dal momento che già una legge delegata chiarisce certi concetti è chiaro che tali norme restano nella loro perfetta intangibilità, purchè non siano in contrasto con altre norme. Nel nostro caso non mi sembra che vi sia contrasto con le norme delegate, perchè quando parliamo di formazione tecnico-professionale e di vigilanza innanzitutto parliamo di una materia che è stata delegata alle regioni non in via esclusiva, per la quale, quindi, esiste sempre una competenza statale, e poi restiamo sempre nel concetto generale di vigilanza anche quando parliamo, come abbiamo fatto pochi minuti fa, dell'accertamento e dei motivi dell'accertamento del titolo di abilitazione; è inevitabile, dunque, che il Ministero della sanità eserciti una vigilanza sulla formazione tecnico-professionale, diversamente la vigilanza del Ministero si fermerebbe esclusivamente sui fogli di carta e sui singoli titoli di ammissione. Si potrebbe verificare, in concreto, che certi programmi vengano completamente pretermessi o dimenticati, con la conseguenza che ci tro-

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

veremmo in una reale situazione di disparità tra regione e regione. A me sembra che l'articolo 1 non crei alcun contrasto con le norme delegate, sia pienamente rispettoso delle competenze dello Stato e delle regioni e possa essere approvato così come è redatto.

C A V E Z Z A L I . Le stesse argomentazioni addotte dal senatore De Giuseppe mi inducono a sostenere proprio che la dizione « formazione tecnico-professionale » è superflua. Fermo restando che la vigilanza è anche accertamento del titolo di abilitazione — e qui concordo con quanto il collega ha detto —, se ammettiamo che è inutile ripetere ciò che un'altra legge, in questo caso il provvedimento delegato, ha già stabilito, il richiamo alla formazione tecnico-professionale, ripeto, è superfluo. Sarei dunque favorevole alla soppressione delle parole: « formazione tecnico-professionale »; se non si operasse tale soppressione, allora in via subordinata bisognerebbe riprendere ed integrare l'argomento in altra parte dell'articolato, come suggerisce il senatore Barra.

A R G I R O F F I . Scusi, signor Presidente, vorrei ancora dire che sono convinto che non può essere ripetuta una dizione già usata in un'altra legge, ma sono altrettanto convinto, proprio per l'ovvietà di questa considerazione, che non si può capovolgere ciò che un'altra legge ha già stabilito. D'altro canto, se non si può e non si deve ripetere ciò che recita l'articolo 1, lettera f), del citato decreto delegato n. 10, non capisco perchè si debba ripetere il concetto espresso da detto articolo; anche in questo caso avremmo un'iterazione. Quindi, se partiamo dal concetto secondo il quale non va ripetuto quanto già stabilito da precedenti leggi, allora diciamo tutta intera la verità: l'articolo 1 del provvedimento è pleonastico nel primo comma ed è anticostituzionale nel secondo. Se noi vogliamo, poi, per una questione di principio, esprimere l'intendimento giuridico della Commissione — dal momento che l'articolo 1 di ogni disegno di legge, in genere, è un articolo orientativo generale — io credo che, dal punto di vista giuridico, l'unica strada da seguire potrebbe essere quella di ripe-

tere e il concetto contenuto nel primo comma e la lettera f) dell'articolo 1 del decreto delegato. Questa, forse, sarebbe l'unica formula che contemperando le due esigenze teoriche, sulle quali mi pare che tutti, compreso il Governo, più o meno siamo d'accordo, oltretutto, consentirebbe di eliminare il secondo comma, il quale, se viene soppresso così come è nella dizione attuale, non pregiudica alcunchè in ordine alla formazione tecnico-professionale che sarà stabilita, secondo le competenze dello Stato e le attribuzioni delle regioni, nei successivi articoli 2, 3 e 4. Questo sarebbe l'unico modo, anche costituzionalmente corretto, per iniziare il dibattito e affrontare l'esame dei successivi articoli nel tentativo di contemperare ogni eventuale contrasto.

P I N T O . Si potrebbero sopprimere nel secondo comma le parole: « alla formazione tecnico-professionale ed ». Il secondo comma, cioè, potrebbe essere il seguente: « Tale vigilanza si estende anche all'accertamento del titolo di abilitazione ».

D E L O R E N Z O , sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo non può accettare di venir meno al compito primario della vigilanza in questo particolare settore. Spiacemi di dover dire che sono nettamente contrario all'emendamento presentato dai senatori Argiroffi ed altri.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati.

Come ho già detto, i senatori Argiroffi, Merzario ed altri hanno presentato un emendamento, a cui si sono dichiarati contrari il Governo e il relatore, tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« La formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie è demandata alle regioni.

Analogamente spetta alle regioni programmare ed istituire i corsi per tecnici di laboratorio ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

Metto ora ai voti l'emendamento, proposto dal rappresentante del Governo, tendente a sostituire le parole: « di analisi cliniche » con l'altra: « medico ».

(È approvato).

Il senatore Leggieri propenderebbe a sostituire la parola: « attività » con le altre « arte ausiliaria », sempre nel primo comma.

A R C U D I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge analogo presentato nella quinta legislatura parlava appunto di « arte ausiliaria », ma tale espressione fu sostituita dall'altra « attività », su proposta del Governo. Non vedo ora il motivo di tornare alla prima dizione.

L E G G I E R I . Ho già spiegato che la mia proposta partiva dall'opportunità di uniformare le varie leggi esistenti in materia, soprattutto in vista della loro unificazione.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità.* La pregherei di ritirare l'emendamento, perchè la dizione da lei proposta mi sembra pleonastica e meno precisa.

L E G G I E R I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare — presso pubblici ospedali, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici e privati, presso cui si eseguono ricerche cliniche a scopo scientifico, diagnostico o di controllo — l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

È fatto divieto, a partire dal sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della

presente legge, di assumere presso gli enti e laboratori indicati nel comma precedente personale con mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma di abilitazione all'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

I senatori Merzario, Zanti Tondi Carmen Paola ed altri hanno proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« In attesa di una legge quadro per la definizione organica dei profili professionali delle categorie degli operatori sanitari, le regioni provvedono per la programmazione, l'istituzione e l'ordinamento dei corsi per tecnici di laboratorio con atti legislativi in conformità ai principi fissati negli articoli . . . ».

A R C U D I , *relatore alla Commissione.* Mi sembra che l'articolo sostitutivo tratti una materia diversa, sopprimendo completamente quello che è l'attuale contenuto dell'articolo 2.

A R G I R O F F I . Il primo comma dell'articolo 2 si riferisce a pubblici ospedali, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici e privati; cioè a tutte le possibilità di allogamento, anche le più improprie ai fini di una corretta formazione professionale, prevedendo ipotesi istituzionali di strutture sanitarie che possono non solo lasciare da parte istituzioni veramente legittime ma includerne altre del tutto inadeguate. A parte ciò, la materia è di competenza della regione, trattandosi appunto di formazione professionale.

C O S T A . Non si tratta di formazione professionale, bensì di esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio.

A R G I R O F F I . Ma l'articolo fa un elenco delle condizioni necessarie per consentire tale esercizio. Ora lo Stato, con l'articolo 6, n. 21, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numero 4, si è riservato la competenza sulla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole, per cui è evidente come emergano continuamente delle con-

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

traddizioni di carattere costituzionale; nè si può dire che legiferando si stabiliscano da parte del Parlamento solo principi di carattere generale, perchè qui si va molto addentro nell'argomento; a parte alcuni punti incomprensibili, come la definizione degli istituti, fatta con molta sommarietà e facilità in un campo già di per sè pericoloso, tanto che sembra si voglia abbassare ulteriormente il livello qualitativo e culturale dei corsi in questione.

C'è poi il fatto della maggiore età, argomento che non comprendo quale senso abbia.

E poi la disposizione transitoria che viene inserita con l'ultimo comma dell'articolo 2, cosa significa? E quando entrerà in vigore la presente legge?

DE GIUSEPPE. Desidero fare due osservazioni sul primo comma dell'articolo 2. La prima riguarda la maggiore età: non ritengo che sia necessaria la maggiore età per svolgere l'attività di tecnico di laboratorio medico dal momento che già a 18 anni si instaura pienamente ogni rapporto d'impiego.

PRESIDENTE. Stavo per informare la Commissione che è stato presentato dai senatori Leggieri e Costa il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 2: sostituire le parole: « raggiunto la maggiore età », con le altre: « compiuto l'età di 18 anni ».

DE GIUSEPPE. Va bene, allora è inutile insistere su questo punto.

L'altro punto su cui mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione riguarda l'inciso « presso pubblici ospedali, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici e privati, presso cui si eseguono ricerche cliniche a scopo scientifico, diagnostico o di controllo ». Io credo che il legislatore dovrebbe evitare le esemplificazioni perchè, come già ho avuto occasione di dire, anche se si fa molta attenzione può sempre sfuggire qualcosa per cui può sorgere, come in questo caso, qualche dubbio sullo svolgimento dell'attività di tecnico a seconda che rientri o meno nell'elencazione fatta. Quindi ritengo che sia opportuno

sopprimere l'inciso compreso tra i due trattini.

PRESIDENTE. Desidero dire che concordo con le osservazioni del senatore De Giuseppe.

ARCU DI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole ad abbassare l'età al compimento del diciottesimo anno e anche alla soppressione dell'inciso se il Governo non ha niente in contrario.

DE LORENZO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'uno e all'altro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole racchiuse fra i due trattini testè presentato al primo comma dal senatore De Giuseppe.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, sempre al primo comma, presentato dai senatori Leggieri e Costa, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Date le numerose modifiche, fra cui, per analogia con quanto deciso per l'articolo 1, la sostituzione delle parole: « di analisi cliniche » con l'altra: « medico », do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato:

« Chiunque intenda esercitare l'attività di tecnico di laboratorio medico deve avere compiuto l'età di 18 anni ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento dell'attività medesima, ai sensi della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 2 il senatore Costa ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole: « sesto anno » le altre: « terzo anno ».

COSTA. Dal momento che il secondo comma fa riferimento alla parte del comma

precedente che abbiamo soppresso, sarà opportuno, a quel punto, modificare la dizione.

P R E S I D E N T E . Ovviamente, senatore Costa.

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O L A . Signor Presidente, poichè abbiamo creduto giusto arrivare ad una proposta di legge-quadro che abbracciasse tutti gli aspetti della formazione delle arti ausiliarie sanitarie, abbiamo anche pensato che il provvedimento dovesse tener conto della suddetta tendenza legislativa. Devo dire, però, che il secondo comma dell'articolo 2 opera una sanatoria eccessiva anche con la riduzione proposta dal senatore Costa, perchè se andiamo ad esaminare il disegno di legge paragrafo per paragrafo vediamo che, a partire dall'articolo 3, esso fa riferimento a regolamenti particolari, a regolamenti generali, a decreti concordati fra vari Ministeri, e così di seguito, che non potranno essere realizzati prima di quindici o venti anni, tenendo conto del fatto che nel nostro Paese vi sono leggi prive di regolamento anche da venti o trenta anni. In realtà il provvedimento che stiamo esaminando e che è stato « ripescato » in tutta fretta dalla maggioranza rimanda alle « calde greche » la formazione di tecnici capaci, che siano cioè all'altezza dei problemi scientifici e culturali della nostra epoca. Ecco perchè nel tentativo di varare una legge che sia anche operativa e che non rimandi tutta la sua realtà all'applicazione di regolamenti, proponiamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, il quale nella sua dizione attuale, o anche con la modifica proposta, non servirebbe ad altro che a creare migliaia di tecnici incapaci. Preannuncio che, tenendo conto anche di alcune osservazioni fatte durante la discussione generale, presenteremo altri emendamenti agli articoli successivi, sempre allo scopo di combattere il basso livello di preparazione scientifica generale.

P I N T O . A me pare che la collega abbia fatto un discorso molto interessante: in effetti ha toccato il punto centrale del provvedimento, cioè la formazione dei tecnici di laboratorio.

Ma come possono venire assunti questi tecnici provvisti del diploma di abilitazione, se non si offre loro la possibilità di conseguire tale titolo? Purtroppo, attualmente le scuole per questo tipo di abilitazione non esistono e devono essere ancora istituite. Ovviamente per farle funzionare occorrerà del tempo e bisognerà fare in modo di ridurre al minimo questo tempo.

Certo che, una volta soppresso questo secondo comma, non sarebbe risolto il problema, che rimarrebbe con tutta la sua gravità.

Sarei perciò dell'avviso di proporre il seguente emendamento, in sostituzione del secondo comma dell'articolo 2:

« Fino a tutto il terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni ospedaliere possono assumere solo tecnici di laboratorio che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 11 ».

Con ciò s'intende che i diplomati nelle attuali scuole di tecnici di laboratorio dovranno sostenere le prove d'esame per conseguire l'abilitazione.

A R C U D I , *relatore alla Commissione.* Proporrei di accantonare il secondo comma dell'articolo 2, per riprenderlo al momento in cui discuteremo le norme transitorie.

A R G I R O F F I . Anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, mi dichiaro d'accordo con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore Arcudi.

Vorrei solo raccomandare di tener presente che qui si tratta di migliorare un servizio sanitario, di renderlo più efficiente. Sono medico e conosco a fondo la precaria situazione in cui si dibattono gli ospedali, specie quelli del Sud: ci sono centinaia di dipendenti impiegati negli ospedali che non sanno veramente fare niente, mentre non sono disponibili letti sufficienti per il ricovero di tutti gli ammalati. Dobbiamo quindi cercare di evitare, con questo provvedimento, di riempire gli ospedali di personale squalificato.

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O L A . A nome anche dei colleghi dichiaro che ci riserviamo di trasformare

l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, da noi presentato, in emendamento aggiuntivo, da esaminare in sede di discussione delle norme transitorie.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, è inteso che la Commissione aderisce alla proposta del relatore di accantonare il secondo comma dell'articolo 2, per riprenderlo nel corso dell'esame delle norme transitorie.

Art. 3.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche sono istituite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, presso istituti universitari ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole in oggetto.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al primo comma debbono essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado e di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

Comunico che il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento: sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo con i seguenti: « Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico sono istituite, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, presso policlinici ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento delle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nelle stesse forme è approvato il regolamento delle scuole ».

Ad integrazione del primo comma nel testo ora letto il senatore Ossicini ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole: « enti ospedalieri » inserire le altre: « e presso scuole specificamente organizzate dal Ministero della pubblica istruzione ».

A R G I R O F F I . Questo emendamento mi pare accettabile. Nel corso della preparazione professionale dei tecnici di cui ci occupiamo ci sono due momenti: il primo, di propedeutica generale, nel corso del quale essi si devono preparare su materie propedeutiche quali la fisica, la chimica, l'anatomia fisiologica generale, la patologia medica e chirurgica ed altre discipline, che hanno valore appunto di formazione, mentre il secondo momento è quello del tirocinio. Ed a questo proposito siamo senz'altro d'accordo con i suggerimenti dell'onorevole sottosegretario De Lorenzo. Non sarebbe male prevedere che, in questa prima fase di preparazione professionale, propedeutica, ci sia la possibilità di istituire corsi scolastici in cui si possa specificamente sviluppare questo tipo di preparazione.

Ci riserviamo quindi di presentare un altro emendamento su quest'aspetto particolare, sempre restando confermato che non vi è dubbio che per l'istituzione di questi corsi scolastici esiste la competenza del Ministero della pubblica istruzione.

D E G I U S E P P E . Nel merito di quest'emendamento formulato dal collega Ossicini, mi pare che quest'ipotesi, d'istituire cioè dei corsi scolastici di qualificazione per tecnici di laboratorio medico, potrebbe riguardare la struttura degli istituti professionali, che possono proporre con una certa facilità un'organizzazione scolastica interna che tenga conto delle esigenze del mercato e del mondo operativo in questo settore particolare.

Pur riconoscendo che, allo stato attuale della legislazione italiana, è possibile nel campo scolastico, ma limitatamente agli studi professionali, una simile iniziativa, vorrei rilevare che, se la cosa è possibile dal punto di vista giuridico dell'organizzazione scola-

stica italiana, non mi sembra però auspicabile: le nostre scuole non sono infatti le scuole del Duemila, e così come sono oggi hanno più una tendenza a predisporre la preparazione degli allievi sul piano culturale che su quello tecnico vero e proprio. E poi io credo che questo tipo d'attività meglio vada realizzato, ai fini della formazione del tecnico, nell'ambiente più naturale, cioè l'ospedale, essendo il mondo ospedaliero completamente diverso da quello scolastico.

Per tali considerazioni sono pienamente favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

O S S I C I N I . Il problema della preparazione professionale e dell'intervento del Ministero della pubblica istruzione ci sta perseguendo da parecchio tempo ed ha prodotto il difetto della sanitarizzazione in senso ulteriore in molti settori. Noi non possiamo assolutamente — e lo dico per l'esperienza acquisita in questo campo — ridurre ancora l'intervento della Pubblica istruzione in proposito perchè in tal modo rinunceremmo ad un tipo di formazione che è fondamentale; e, anche se ciò non è tecnicamente previsto, dobbiamo porvi molta attenzione.

Dobbiamo evitare, a mio avviso, di sanitarizzare tutto il Paese, di ridurre l'educazione ad un fatto sanitario. Questo è comunque solo un piccolissimo aspetto del problema: la parte più importante l'affronteremo a proposito degli handicappati; è però fondamentale trovare una formula per raggiungere uno scopo che è raggiungibile senza menomare un'attività dello Stato. Comunico anzi che mi accingo ad elaborare un emendamento in tal senso.

P I N T O . L'osservazione avanzata da parte comunista è giusta. La formazione di un tecnico paramedico non è solo una formazione tecnica ma anche una formazione culturale; anzi, quella culturale dovrebbe essere propedeutica, mentre non potrebbe essere accettabile in alternativa poichè in tal modo si costituirebbero due tipi di tecnici, uno pratico ed uno teorico.

Quindi, e questo potrebbe essere un fatto molto interessante, dovremmo cercare di stabilire sul piano legale il doppio obbligo; ma

ciò non andrebbe fatto nel presente articolo bensì in quello seguente, là dove è detto che il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio ha la durata di tre anni, specificando che di questi un anno è dedicato all'insegnamento di materie propedeutiche presso una scuola e gli altri due all'insegnamento pratico in una clinica o in un ospedale.

Sono d'accordo col collega Ossicini sulla necessità di evitare la sanitarizzazione di tutte le attività professionali paramediche, però in Italia esiste anche il pericolo di teorizzare tutto. Il senatore Ossicini sa bene quanti geometri si diplomino ogni anno senza saper fare i geometri, tanto per fare un esempio al quale potrebbero accompagnarsene molti altri: l'apprendimento pratico è quindi indispensabile e dovremmo tutti insieme elaborare un emendamento all'articolo 4, stabilendo appunto, come dicevo, che dei tre anni uno è dedicato alla parte teorica, presso una scuola, e due alla parte pratica.

D E G I U S E P P E . Non dimentichiamo che gli aspiranti debbono già essere forniti del diploma di scuola media inferiore e del certificato attestante l'ammissione al terzo anno delle scuole medie superiori.

P I N T O . Per esercitare la professione di tecnico di laboratorio occorre essere in possesso di cognizioni specifiche, conoscere il funzionamento del rene e via dicendo. Certo, chi ha frequentato la scuola fino al terzo anno delle scuole medie superiori ha la capacità di recepire tali cognizioni; però è necessario che qualcuno glielne fornisca.

C O S T A . Io comprendo la preoccupazione del collega Ossicini circa l'esclusione della competenza del Ministero della pubblica istruzione; però quando le scuole sono affidate ad ospedali o ad istituti universitari già implicitamente siamo nell'ambito di tale competenza.

O S S I C I N I . Vi è il drammatico esempio degli assistenti sociali, i quali esercitano negli enti pubblici senza alcun titolo specifico. Si potrebbe pertanto stabilire che le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'at-

tività di tecnico di laboratorio medico sono scuole specificamente organizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

C O S T A . Allora il giorno in cui il Ministero della pubblica istruzione stabilisse l'esistenza di un istituto speciale per l'abilitazione alla professione di tecnico di laboratorio non potrebbe essere il Ministero ad abilitare le scuole a tenere i corsi.

O S S I C I N I . Ad esempio, presso gli istituti tecnici potrebbero essere organizzati corsi di questo tipo.

C O S T A . Ma presso gli istituti tecnici o professionali la possibilità di effettuare analisi cliniche di laboratorio come può esistere? Quale scuola, in Italia, è attrezzata per patologia medica, patologia chirurgica, fisiologica?

O S S I C I N I . Quando ero interno all'ospedale Fatebenefratelli, che è privato ed aveva questi problemi in quanto gestiva una scuola, avemmo grosse difficoltà per tutta la parte teorica e dovemmo pertanto convenzionarci di fatto con una struttura esterna. Mentre, cioè, eravamo attrezzati per insegnare agli infermieri la parte pratica, non esistevano teorici per le materie propedeutiche, come biologia ed altre, e non poteva certo farlo il primario medico-chirurgico. L'unico corso che si organizzò veramente fu quello per insegnare l'uso delle maschere antigas.

Non si tratta quindi di un problema di lana caprina. Bisogna provvedere anche all'addestramento teorico altrimenti continueremo ad illuderci che queste persone abbiano delle cognizioni che invece non avranno mai, dato che in certe strutture ospedaliere nessuno potrà mai fornirglielie; mentre io sono convinto che, al loro livello, anche un professore di liceo sarebbe in grado di insegnare gli elementi necessari.

A R C U D J , *relatore alla Commissione*. Ma il secondo comma dell'articolo 3 già prescrive il possesso di un diploma attestante un certo livello di cultura generale, mentre l'articolo 4 riguarda le materie obbligatorie di insegnamento (ed a tale proposito il Go-

verno ha proposto un emendamento tendente a sostituire il termine « obbligatorie » con l'altro « fondamentali »), che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione. Mi sembra quindi che non vi sia altro da aggiungere. Come potrebbe, del resto, un istituto tecnico provvedere all'insegnamento di certe materie?

A R G I R O F F I . Vorrei fare questa osservazione: mi pare che dobbiamo prendere intanto atto che questi tecnici hanno bisogno di una formazione fondamentale, essenziale. Detto questo, debbo aggiungere con assoluta convinzione che mi sembra che tale preparazione non possa avvenire negli ospedali; non si troverà nessuno disposto a dedicarsi. In ipotesi, non è possibile che ciò avvenga se non in una scuola, per un corso di un anno. Ho lunga pratica di ospedale e so che cosa significhi fare queste cose in un nosocomio.

C O S T A . Sono d'accordo ed auspichiamo tutti che lo Stato provveda ad istituire questo tipo di scuole, non solo per tecnici di laboratorio medico, ma anche per tecnici di laboratorio biologico, eccetera. Però in questa Commissione non possiamo dire che gli ospedali non sono qualificati a creare questi tecnici.

A R C U D I , *relatore alla Commissione*. Non avrei difficoltà da opporre all'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Ossicini, ma non lo ritengo necessario, per quanto ho già detto prima: perchè, in base a quanto è contenuto nell'articolo 4, dove si parla delle materie obbligatorie di insegnamento e dei programmi di ciascuna materia, potrebbe avvenire che si istituiscano dei corsi a tipo scolastico. Quindi mi dichiaro contrario all'emendamento aggiuntivo di parte comunista.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Spero anzitutto che la Commissione varà apprezzato la buona disposizione del Governo, dimostrata con l'emendamento introdotto all'articolo 3, primo comma, per cui, anzichè disporre l'isti-

tuzione delle scuole per l'abilitazione di cui si tratta mediante decreto interministeriale, tale istituzione avviene attraverso il Presidente della Giunta regionale.

Comprendo le osservazioni avanzate dal Gruppo comunista e condensate nell'emendamento presentato dal senatore Ossicini. Devo significare che anche il Ministero della sanità si è soffermato su questo punto: se riservare esclusivamente alle università ed agli ospedali l'istituzione di queste scuole, oppure se estenderla ad altri enti. Si è riconosciuto che, non esistendo attualmente tale tipo di scuole, è difficile curare adeguatamente la preparazione professionale, per le arti mediche ausiliarie e soprattutto per l'attività di tecnico di laboratorio medico, in scuole diverse da quelle rappresentate dai policlinici e negli ospedali. Certo che sarebbe auspicabile che in avvenire queste scuole venissero istituite: si tratterebbe solo di accettare la proposta del senatore Ossicini, ma presentata in maniera diversa. Al primo comma dell'articolo 3 per esempio, si potrebbe inserire l'emendamento: ed eventualmente presso istituti professionali ad orientamento biologico appositamente istituiti dal Ministero della pubblica istruzione ». La parola « eventualmente » dovrebbe essere inserita, considerato che l'istituzione di scuole di questo tipo è alquanto difficile e quindi per lasciare una porta aperta a tale possibilità.

OSSICINI. Va bene, è più chiaro; sono d'accordo.

PINTO. Io, invece, non sono favorevole all'emendamento così come è formulato, perchè appare alternativo: cioè, può essere interpretato nel senso che i tecnici di laboratorio medico possono seguire i loro corsi unicamente presso policlinici, o presso gli enti ospedalieri, o presso gli istituti professionali ad orientamento biologico. Il testo non può rimanere così, senza un'ulteriore precisazione, perchè correremmo il rischio di creare tecnici di laboratorio medico con una preparazione formata unicamente presso istituti e quindi puramente teorica. Propongo al senatore Ossicini di ritirare il suo emendamento; presenteremo, poi, un emendamento congiunto di tutta la Commissione all'ar-

ticolo 4 nel quale si stabilirà che un anno dei tre di corso deve essere svolto presso un istituto tecnico di indirizzo professionale con programmi dettati dal Ministero della pubblica istruzione e i rimanenti due anni devono essere fatti presso istituti clinici universitari o presso ospedali.

A R C U D I, *relatore alla Commissione.* Il senatore Pinto ha ragione; è necessario chiarire che il corso deve svolgersi anche presso un ospedale. Rimandiamo, dunque, all'articolo 4, come io del resto avevo già consigliato, tale chiarimento, sempre che il senatore Ossicini voglia ritirare il suo emendamento.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe aggiungere alla fine dell'emendamento del Governo la seguente frase: « . . .secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 4 ».

O S S I C I N I. Mi permetto di osservare che l'obiezione del senatore Pinto sarebbe giusta se effettivamente il testo stabilisse che l'intero corso si sviluppa o presso gli enti ospedalieri, o presso i policlinici, o presso gli istituti, ma non mi sembra che la formulazione a cui siamo addivenuti consenta un'interpretazione del genere, tanto più che il richiamo al successivo articolo 4, a cui io sono favorevole, chiarisce ogni dubbio. Ed è proprio con questo chiarimento che le tre ipotesi possono sussistere: se togliamo l'ipotesi degli istituti professionali, diventa inutile il richiamo all'articolo 4.

Il testo, a mio avviso, va mantenuto nella dizione che ha or ora proposto il rappresentante del Governo: le scuole devono essere istituite presso i policlinici, gli enti ospedalieri e gli istituti professionali ad indirizzo biologico istituiti dal Ministero della pubblica istruzione. Queste tre strutture dovranno occuparsi dei corsi per tecnici di laboratorio medico; come se ne occuperanno verrà precisato all'articolo 4.

P I N T O. Voglio chiarire il mio pensiero. Il primo anno di istruzione propedeutica non può essere fatto presso un istituto professionale ad indirizzo biologico, perchè questo tipo d'istituto in Italia non esiste. Quindi il

primo anno dev'essere fatto presso istituti professionali nei quali vengono insegnate le materie previste dal Ministero della sanità, di cui all'articolo 4. Dunque gli istituti professionali potranno organizzare questi corsi, e là dove non esistano, li istituiremo per la preparazione di infermieri, di tecnici di laboratorio e per tutte le funzioni dell'attività paramedica.

Poichè questi corsi per il conseguimento dell'abilitazione li vogliamo organizzare prima presso istituti professionali e poi in ospedale, diciamo che i corsi stessi dovranno essere indetti — come dicevo — presso tutti gli istituti professionali e non solo in quelli ad indirizzo biologico, con programmi ben definiti. Questi corsi speciali, che dovranno iniziare subito, non saranno perfetti, ma intanto li inizieremo ed in tal modo eviteremo di mandare tutto questo personale paramedico allo sbaraglio perchè senza la necessaria preparazione professionale.

L E G G I E R I . Non ho ben capito che cosa avviene nel momento di applicazione dell'articolo 3. Mi pare che si tratti di questo: il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad istituire queste scuole di abilitazione, presso policlinici ed enti ospedalieri, della durata di tre anni.

Il senatore Ossicini suggerisce di inserire un emendamento al primo comma, che prevede la possibilità di istituire tali scuole ad iniziativa del Ministero della pubblica istruzione. Però mi pare di aver capito, dalla discussione successivamente svoltasi, che questi corsi istituiti eventualmente dal Ministero della pubblica istruzione devono essere limitati al primo anno di attività della scuola per l'abilitazione in parola, dopo di che coloro che hanno frequentato questo primo anno di corso dovrebbero passare nella scuola che, a suo tempo, il Presidente della Giunta regionale ha istituito presso l'ospedale.

In questo modo mi pare che si crei una certa complicazione: come vogliamo configurare questa scuola per l'abilitazione? Il principio fondamentale è che la scuola dev'essere unica e non è possibile derogarvi. Perciò non vedo come possa essere operante il dispositivo dell'articolo 3, primo comma.

Mi pare poi, andando a monte della discussione, che la preoccupazione qui espressa, riguardo la non idoneità degli ospedali a completare la preparazione dei tecnici di laboratorio, non risponda a verità: in effetti, se si istituissero tali corsi sia pure di preparazione tecnica ad indirizzo biologico, almeno nel primo anno, trattandosi di un solo corso, non si potrebbe certo disporre di insegnanti titolari: si dovrebbe necessariamente ricorrere all'opera sporadica dei medici, che si assumerebbero l'incarico di svolgere lezioni di fisiologia, o di farmacologia, eccetera.

Seconda obiezione: l'attività di una scuola di questo tipo, evidentemente tecnica, come pure l'esercizio del tirocinio, è un'attività scientifica di apprendimento vero e proprio, immediato: perchè le nozioni anche di carattere tecnico, che gli allievi dovranno apprendere, cominceranno dall'a.b.c. fin dal primo giorno che essi entreranno nella scuola. La quale scuola com'è attualmente — perchè noi prescindiamo da una esperienza operante in senso positivo della scuola professionale — con 2 o 3 ore di lezioni pratiche e 2 o 3 ore di lezioni teoriche e di tirocinio, già dal primo giorno potrebbe svolgersi negli ambienti ospedalieri.

Però, provenendo questi allievi da una scuola esterna, nel momento dell'impatto con l'ambiente ospedaliero, essi verranno a trovarsi in condizioni di difficoltà, per cui si renderà necessario un corso accelerato per poterli inserire in questa attività professionale che sono chiamati a svolgere.

Ritengo quindi che occorra mantenere fermo il principio di istituire questi corsi presso le università o gli ospedali, stabilendo in sede di regolamento od anche in questo provvedimento, le attività che tali corsi devono svolgere ed obbligando gli enti che istituiscono i corsi stessi a rispettare i programmi fissati nella legge, oltre a sancire la necessità che i frequentatori dei corsi si preparino adeguatamente dal punto di vista tecnico e scientifico, così come i programmi prevedono.

O S S I C I N I . A me pare che senz'altro quanto sostiene il collega Leggieri sia giusto, ma che egli vada al di là delle nostre intenzioni, mettendo così a fondo il dito sulla piaga.

Infatti, mi domando, come si farà ad assegnare questi insegnamenti? A che titolo questa gente potrà insegnare? In un istituto privato le cose sono diverse: si può incaricare una qualsiasi persona di un insegnamento ma nel nostro caso, a livello di pubblica istruzione e dei conseguenti problemi dell'insegnamento, degli incarichi eccetera, noi ci verremo a trovare in un ginepraio.

Per esempio, una persona incaricata presso un'università di un certo insegnamento, su decreto del Presidente della regione, in effetti, a che titolo potrà svolgere questo suo incarico? Chi lo pagherà? Quale veste giuridica avrà? Questo è il grosso problema da tener presente e per questo raccomando alla Commissione di decidere facendo molta attenzione.

Se con un provvedimento di legge si esclude che in fatto di insegnamento possa intervenire la pubblica istruzione andremo incontro, lo ripeto, a grossi guai perchè nessuno potrà accettare insegnamenti o autorizzarli in nessuna materia.

Il Presidente della regione, evidentemente, non potrà conferire, contro il parere della Pubblica istruzione, ad un medico l'incarico di insegnare biologia in una scuola specifica; considerate che cosa avverrebbe nei policlinici e negli istituti universitari. Questi incarichi nessuno sarebbe in grado di assegnarli, mi sembra chiaro, e per questo, pur rendendomi conto delle difficoltà che l'accettazione del mio emendamento comporterebbe, insisto affinché esso venga considerato ed eventualmente modificato e meglio studiato.

PRESIDENTE. Riassumendo i termini della discussione, il senatore Ossicini propone all'emendamento sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo 3, presentato dal Governo, la seguente aggiunta: dopo le parole: « enti ospedalieri » inserire le altre: « e presso istituti professionali ad orientamento biologico che siano eventualmente istituiti dal Ministero della pubblica istruzione ». Tale testo è parzialmente diverso dall'originario.

OSSICINI. Ripeto, mi rendo conto che la mia proposta crea tutta un'altra serie di problemi e per questo potrei anche essere

d'accordo nell'eliminare dal testo la parola: « eventualmente », ma nel disegno di legge va precisato qual è l'intervento — sia a livello periferico che centrale — della Pubblica istruzione.

BARRA. A me pare che il discorso sia estremamente semplice nelle sue conclusioni.

In sostanza, il senatore Pinto ha ravvisato l'opportunità che dei tre anni di corso un primo anno sia eventualmente fatto presso un istituto professionale specializzato mentre gli altri due potrebbero essere fatti presso enti ospedalieri; poichè siamo tutti d'accordo nel sostenere che, comunque, una parte di questo corso va fatta presso gli enti ospedalieri, allora ritengo che si potrebbe raggiungere una soluzione soddisfacente aggiungendo all'emendamento del Governo all'articolo 3, dopo le parole: « presso policlinici o enti ospedalieri » le altre: « e con le modalità di cui al successivo articolo 4 ». Poichè all'articolo 4 è detto che il corso ha la durata di tre anni si potrebbe studiare un comma aggiuntivo che precisasse che il primo anno di corso potrà essere eventualmente effettuato presso istituti professionali ad orientamento biologico e gli altri due presso enti ospedalieri.

ZANTI TONDI CARMEN PAOLA. Questo corso non potrebbe invece essere svolto in una scuola la quale, a sua volta, operi un accordo con una struttura sanitaria idonea in modo da condurre parallelamente la preparazione biologica e pratica?

DE LORENZO, sottosegretario di Stato per la sanità. L'orientamento del Governo è che tutto il corso di studi debba essere completato in un medesimo istituto; non si può assolutamente spezzettare il piano di studi, altrimenti bisognerebbe dire che al corso stesso si può essere ammessi dopo un primo anno compiuto presso un ente professionale. Anche questa soluzione, comunque, mi sembra troppo complicata.

DE GIUSEPPE. Ritengo che il testo dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 3 debba essere mantenuto senza al-

12^a COMMISSIONE7^o RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

cuna modifica pur concordando con le giuste osservazioni fatte dal senatore Pinto e dai colleghi intervenuti nel dibattito.

Non si può, allo stato dei fatti, inventare una scuola che oggi non esiste; se nel provvedimento in esame parliamo di «istituti professionali ad orientamento biologico» non diciamo nulla e, a questo punto, mi trova consenziente la preoccupazione validissima del senatore Argiroffi, il quale ha detto che faremmo «una legge per il 2.000»! Se infatti noi facciamo riferimento a questo genere di istituti occorrerà poi predisporre una legge che li istituisca stabilendone anche il contenuto e la struttura.

A me sembra che il problema sia un altro e cioè di recepire le cose dette dal senatore Pinto nella loro sostanza. La sostanza è il decreto di attuazione della presente legge, che non può essere fatto che di concerto tra il Ministero della pubblica istruzione e quello della sanità, prevedendo alcune materie e anche l'ordine propedeutico con cui queste materie debbono essere insegnate nel corso dei tre anni presso le cliniche o presso gli ospedali.

Qui s'inserisce l'osservazione del senatore Argiroffi, il quale dice: è assurdo pensare che negli ospedali si possa insegnare patologia! Il senatore Argiroffi pensa allora che in un istituto professionale, di cui ancora non sappiamo nulla, si possa insegnare patologia? Forse non sappiamo tutti in che modo viene articolata la chiamata degli insegnanti nelle nostre scuole?

A R G I R O F F I . Allora abbiamo la scuola!

D E G I U S E P P E . Non dico questo; ritengo che per insegnare certe materie sarà possibile trovare delle persone che siano dentro o fuori degli ospedali.

Per concludere, mi sembra che il problema non sia quello di decidere dove andrà a sedersi il giovane nel corso dei tre anni; si tratta piuttosto di un problema di contenuti circa le tecniche, le informazioni, la cultura di cui dovrà essere in possesso il tecnico di laboratorio. E questo problema o si potrà risolvere quando, di concerto tra i due Ministeri, verrà stabilito che si dovranno fare

tante ore d'insegnamento di una materia, tante ore di un'altra materia. Certo, bisogna anche chiarire che cosa si dovrà insegnare prima e dopo, ma non cercherei di inventare una nuova scuola che in questo momento non esiste.

P R E S I D E N T E . Vorrei sentire il parere del relatore sull'emendamento presentato dal senatore Ossicini.

A R C U D I , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo nella sua formulazione originaria.

D E L O R E N Z O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non può che concordare con il relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Ossicini, di cui è stata data lettura, tendente a modificare l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, inteso alla sostituzione del primo e del secondo comma dell'articolo 3 con i seguenti: «Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico sono istituite, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, presso policlinici ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento delle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nelle stesse forme è approvato il regolamento delle scuole».

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO